



NEWSLETTER

N° 18

Maggio 2018

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDIPENDENZA – IL REVISORE CAPO DEVE IDENTIFICARE TUTTI GLI AZIONISTI DEL SUO DATORE DI LAVORO

Autore: Rico A. Camponovo

I revisori impiegati devono identificare tutti gli azionisti del proprio datore di lavoro e delle sue società appartenenti al gruppo. In caso contrario, potrebbe essere imposta una revoca dell'abilitazione, come previsto da una nuova decisione del Tribunale amministrativo federale.

Un giovane revisore abilitato assume una nuova posizione in una società di revisione. Quest'ultima appartiene ad una holding, la quale a sua volta detiene diverse altre società. Singoli consigli d'amministrazione di tali società sono anche consigli d'amministrazione dei clienti sottoposti a revisione della società di revisione. Il revisore ne viene a conoscenza solo in seguito ad una denuncia anonima presso l'ARS e perde l'abilitazione per 18 mesi.

Situazione iniziale

Un giovane revisore R assume nel 2012 presso la società di revisione RF la sua seconda posizione lavorativa da quando ha ricevuto l'abilitazione. Nel giugno del 2013 R viene denunciato anonimamente perché alcune disposizioni in materia di indipendenza erano state violate. L'ARS avvia un processo di verifica dei fatti contro R e nell'aprile 2016 revoca a R l'abilitazione per due anni (la procedura di verifica dura tre anni). A marzo 2018 (altri due anni, solo un'istanza) il Tribunale amministrativo federale conferma la revoca, tuttavia riduce la durata a 18 mesi.

Fatti del Tribunale amministrativo federale del 26 marzo 2018 (B-3409/2016)

RF apparteneva per il 100% alla holding H, la quale deteneva ulteriori partecipazioni. Il consiglio d'amministrazione di H era composto da diverse persone, le quali non appartenevano al consiglio d'amministrazione di RF, ma in parte erano clienti sottoposti a revisione.

Dal momento in cui ha assunto la posizione dal 2012 fino al 2015, R ha condotto numerose revisioni limitate per RF, tra cui anche presso clienti con dubbi consigli d'amministrazione. Dopo l'avvio del procedimento dell'ARS nel 2013, i consigli d'amministrazione hanno interrotto i loro mandati per permettere a RF di continuare a condurre le revisioni. Secondo quanto previsto dalla decisione del tribunale, tale misura non è tuttavia sufficiente a garantire un'indipendenza intatta.

Verbale di contravvenzione dell'ARS

R avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il suo datore di lavoro appartenesse ad una società e che all'interno dell'azionariato esso fungeva da persona giuridica. Infine avrebbe dovuto identificare i consigli d'amministrazione della holding e scoprire le infrazioni contro l'indipendenza. Il fatto che R non fosse informato non ha alcun valore per l'ARS: R avrebbe dovuto ricercare da solo tali infrazioni. Secondo quanto espresso dalla decisione, R avrebbe dovuto sospettarlo perché (E. 4.2.4):

- RF e H avevano lo stesso indirizzo di domicilio
- RF e H avevano un sito internet "comune"
- RF e H avevano una parte costitutiva dello stesso nome aziendale
- RF e H all'ingresso dell'edificio erano segnati su bucalettere (separate) (10 bucalettere)

Non è rilevante il fatto che H nell'edificio non impiegasse personale o occupasse locali, che non fosse possibile confermare il domicilio "uguale", poiché della holding non si avevano informazioni, che sul suddetto sito internet "comune" la holding non comparisse, né venisse nominata, e che invece fossero presentate varie società, con nomi e servizi differenti, parte di un medesimo "gruppo" non dichiarato. Non viene spiegato se si trattasse di un gruppo di società, di contratti societari singoli o simili.

L'ARS ha cercato di provare a R la possibilità di risalire alla holding mostrando vecchi siti internet risalenti al 2008 (4 anni prima dell'assunzione di R) rintracciati su alcuni archivi in internet e ha affermato che tali pagine avrebbero dovuto destare sospetti in R. Tuttavia la holding non è stata esplicitamente presentata neanche su queste vecchie pagine internet, da tempo non più attive, e il tribunale ha espresso dubbi riguardo al valore probatorio di tali documenti d'archivio (E. 4.2.4).

Il tribunale tuttavia è anche dell'opinione che qualsiasi "persona che agisca in maniera conforme in una situazione analoga" avrebbe potuto scoprire la holding (E. 4.2.4), pertanto R non ha adempito ai propri doveri.

Chiarificazioni di R

R non ha chiarito ulteriormente la struttura azionaria del suo datore di lavoro, poiché per legge gli azionisti dell'ufficio di revisione non rivestono alcun ruolo per l'indipendenza né in ambito degli uffici ordinari né della revisione limitata (neanche per quanto riguarda le disposizioni sull'indipendenza EXPERTsuisse). Inoltre non esistono pubblicazioni o sentenze che riportano informazioni a riguardo.

Sebbene il predecessore abbia informato R al momento dell'assegnazione del lavoro alla fine del 2011 di essere l'azionista di maggioranza di RF, queste informazioni erano, come già detto, di per sé insignificanti. Il predecessore di R al momento della cessazione a fine 2011 ha ceduto le sue azioni alla H, pertanto al momento della copertura della posizione di R queste appartenevano alla RF per il 100%. R non è stato informato in alcun modo a riguardo. R durante le revisioni si è solo accertato che nessun consiglio d'amministrazione di RF facesse parte dei clienti sottoposti a revisione.

Conclusione per i revisori capi

Ogni revisore capo, questo vale per tutti i circa 7.000 revisori autorizzati, deve richiedere la trasparenza totale delle proprietà private degli azionisti (consultazione del libro delle azioni). Qualora nel libro delle azioni si trovassero una o più persone giuridiche, devono essere consultati anche i libri delle azioni appartenenti a queste ultime (ed eventualmente anche quelli dei capogruppo). Non ha alcuna importanza se la persona giuridica detiene una partecipazione minoritaria o meno, perché la pratica dell'ARS si basa sulla "comparsa" di una gestione unificata anche per le azioni marginali. I chiarimenti devono essere effettuati immediatamente, poiché la decisione recita che R "nelle prime settimane di lavoro — o almeno in tempo utile prima della firma della prima relazione di verifica —" avrebbe dovuto scoprire la holding (E. 4.2.4).

Il revisore capo è il solo responsabile e non può delegare questo compito al datore di lavoro. Le sanzioni in

questo caso sono state imposte a R e non al datore di lavoro. A prescindere che si tratti di un nuovo impiego, tali chiarimenti sono da ripetere almeno una volta all'anno, poiché le proprietà e la composizione degli organi societari possono cambiare continuamente.

Inoltre al momento non è chiaro se gli azionisti stessi, qualora si trattasse di persone naturali, debbano essere ugualmente inclusi nelle considerazioni sull'indipendenza. In questo caso sono stati tematizzati esclusivamente i consigli d'amministrazione degli azionisti legali. Allo stesso modo non è chiaro se le consultazioni dei libri delle azioni debbano interessare anche tutte le società di partecipazione marginali dei capigruppo e delle società sussidiarie. In base ai precedenti formalismi eccessivi da parte delle autorità e alla loro pratica per una gestione unitaria tali misure potrebbero essere in ugual modo necessarie.

Periodo della revoca dopo l'anno "iniziato"

L'aspetto degno di nota di questa decisione è che il periodo della revoca non viene più misurato in anni. L'ARS ha finora dichiarato che la revoca sia solo possibile in anni perché l'obbligo di revisione delle persone giuridiche è regolato anch'esso in anni. È chiaro che questo non abbia alcuna relazione con l'abilitazione. Il tribunale al momento ha stipulato una riduzione di sei mesi senza rilasciare commenti. Si spera che l'ARS applichi finalmente il perfezionamento degli strumenti sanatori attesi da tempo.

Dimissione del consiglio d'amministrazione insufficiente

Un altro aspetto importante di questa decisione è che, sebbene i membri del consiglio di amministrazione abbiano rinunciato al loro mandato dopo essere venuti a conoscenza dei suddetti problemi, in alcuni casi i corrispondenti clienti sottoposti a revisione non hanno provveduto immediatamente alla loro cancellazione dal registro di commercio. R ha firmato infatti rapporti di perizia successivi solo dopo essersi accertato delle dimissioni. Tuttavia il fatto che non tutti i consigli

d'amministrazione fossero stati cancellati, è stata considerata un'infrazione commessa da R. Infatti l'"indipendenza" viene infranta già quando una terza persona "può riconoscere" consultando il registro di commercio che un consiglio d'amministrazione dipendente "appartiene all'organo" (E. 3.3.4, S. 16) Ciò significa che, anche se un consiglio d'amministrazione interrompe il proprio mandato e senza dubbi non esercita più una funzione (pertanto l'indipendenza viene chiaramente ceduta), il revisore infrange comunque l'indipendenza se firma tale rapporto di perizia.

Riduzione della sanzione

La riduzione della revoca di sei mesi è avvenuta perché il Tribunale ha ritenuto che 24 relazioni di verifica presentassero delle violazioni, invece delle 33 riconosciute dall'ARS. In nove casi la relazione di verifica è stata infatti firmata prima dell'insediamento dell'inammissibile consiglio d'amministrazione (E. 3.3.4, S. 15).

Nota conclusiva

Per i revisori capi è importante essere a conoscenza di questi nuovi sviluppi, poiché saranno loro gli unici a subire le conseguenze dalle sanzioni. È altresì importante monitorare attentamente i costanti inasprimenti delle misure d'indipendenza.

Discuteremo brevemente questo caso durante il seminario 2018 "Questioni giuridiche attuali dell'ufficio di revisione PMI".

DA NON DIMENTICARE:

Questi e altri argomenti di attualità verranno nuovamente discussi nel 2018 durante il seminario "Questioni giuridiche attuali dell'ufficio di revisione PMI". Registratevi ora. Il volantino ed il contenuto sono disponibili sul sito: www.kompetenzzentrum-revisionsrecht.ch

Seminari 2018 in lingua italiana:

- 14 settembre: LUGANO (Hôtel de la Paix)
- 17 settembre: LOCARNO (Belvedere)